NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI CASSAZIONE

Art. 4

Destinazione per l'esercizio delle funzioni

Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

Versione in vigore dal 8 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione
Estremi	Legge 5 agosto 1998, n. 303
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nomina-di-professori-universitari-e-di-avvocati-all-ufficio-di/art-4-destinazione-per-l-esercizio-delle-funzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it